

## Corso teorico – pratico di contabilità generale e bilancio

di Enrico Larocca

Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

### Le spese processuali: profili operativi e aspetti contabili

#### SOMMARIO

Sempre più spesso le imprese, si vedono costrette ad adire le vie legali, sia a causa di inadempimenti contrattuali dei propri clienti, sia a causa dell'instaurazione di contenzioso tributario avverso i provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria. Da questo punto di vista, lo sviluppo delle procedure arbitrali (procedure extra-giudiziali), potrebbe fornire una soluzione alla lungaggine delle cause civili. Nel presente scritto si osserveranno gli aspetti operativi e contabili legati alle spese processuali.

### Aspetti generali del problema delle spese processuali

**Il tema delle spese processuali**, nel corso degli ultimi anni, ha assunto connotati di grandissima attualità, a causa del crescente numero dei procedimenti civili, favorito anche dalla possibilità di differire l'adempimento contrattuale violato, sfruttando opportunisticamente, la lungaggine dei procedimenti. In tali condizioni, spesso il creditore viene sollecitato a trovare un accordo transattivo per recuperare più rapidamente il proprio credito, ovviamente dietro concessione di riduzioni di prezzo. Anche nell'ambito dei procedimenti tributari, si può porre la questione dell'addebito delle spese processuali sulla parte soccombente<sup>1</sup>. Le questioni da affrontare in rapporto alle spese processuali, sono le seguenti:

- 1) individuazione del soggetto destinatario della fattura del legale della parte vittoriosa;
- 2) eventuale attivazione della procedura di distrazione delle spese;
- 3) individuazione del soggetto che svolgerà il ruolo di sostituto d'imposta;
- 4) soggetto legittimato alla deduzione delle spese processuali;
- 5) scritture contabili a P.D. relative alla rilevazione delle spese processuali.

---

<sup>1</sup> La norma di riferimento in ambito tributario è l'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92, intitolata **Spese di giudizio** che così recita: **la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile.**

# Il commercialista telematico

---

## Individuazione del soggetto destinatario della fattura del legale della parte vittoriosa

La prima questione da affrontare, è quella del soggetto destinatario della fattura del legale della parte vittoriosa, che va individuato, **unicamente**, nel committente dei servizi legali<sup>2</sup>. Come opportunamente scritto<sup>3</sup>, la fatturazione sulla parte soccombente, da parte del legale della parte vittoriosa, violerebbe l'art. 18 del DPR n. 633/72<sup>4</sup>. **La fattura deve essere emessa, dunque, sul committente del servizio di assistenza legale, indipendentemente dal soggetto a cui farà capo l'obbligo di pagare le spettanze legali**. Il soccombente resterà perciò, solo **la fonte di finanziamento delle spese processuali**, giammai il destinatario della fattura del legale della parte vittoriosa. Nell'ipotesi che **la parte vittoriosa sia titolare di partita I.V.A.** a quest'ultimo spetterà l'esercizio della relativa detrazione e conseguentemente l'obbligo di corrispondere il relativo importo, restando la parte soccombente, incisa per la sola parte che rappresenta **l'onorario, le spese** e per **il contributo integrativo alla Cassa Avvocati**. E ciò, anche in assenza di attivazione della procedura prevista dall'art. 93 del c.p.c., posto che le spese legali eventualmente anticipate dalla parte vittoriosa, **potranno essere ribaltate sul soccombente, con iscrizione in contabilità del relativo credito, in contropartita dell'eliminazione delle spese legali**.

## Attivazione della procedura di distrazione delle spese

L'art. 93<sup>5</sup>, co. 1, del codice di procedura civile prevede **che il legale della parte vittoriosa possa, previa apposita domanda al giudice, porre l'onere finanziario relativo ai propri onorari, alle spese, al contributo previdenziale integrativo e all'I.V.A. a carico della parte soccombente**. La procedura **di distrazione delle spese legali** si pone come alternativa alla ordinaria procedura definita dall'art. 91, co. 1 del c.p.c. poiché il destinatario della prestazione del legale è ovviamente il cliente risultato vittorioso nel procedimento<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> Si veda in tal senso D. Sciuto in [www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com) in un articolo dal titolo: [Trattamento fiscale dell'onorario corrisposto al difensore della parte vittoriosa in giudizio](#). In tal senso anche Antonelli e D'Alessio, in *Summa Contabile*, ed. 2008, voce 1695.

<sup>3</sup> D. Sciuto, *ibidem*.

<sup>4</sup> **L'art. 18 del Decreto IVA** stabilisce che **Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente**.

<sup>5</sup> **L'art. 93 del c.p.c.** intitolato **Distrazione delle spese** così recita: **Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese**.

<sup>6</sup> **L'art. 91 del c.p.c.** rubricato **Condanna alle spese** così recita: **Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il**

# Il commercialista telematico

---

## Individuazione del soggetto che svolgerà il ruolo di sostituto d'imposta

Altra domanda che normalmente si pone in questi casi, attiene [all'indicazione del soggetto che svolgerà il ruolo di sostituto d'imposta](#), ammesso che ne ricorra il presupposto generale previsto dall'art. 23 del DPR 600/73. Da questo punto di vista, il sostituto d'imposta, dovrà effettuare la ritenuta prevista dall'art. 25 del DPR n. 600/73, che resterà, secondo la regola generale, a carico di colui chiamato a pagare le spettanze al professionista che ha assistito la parte vittoriosa e ciò indipendentemente dal soggetto che riceverà la sua fattura. Ben due circolari, dell'Agenzia delle Entrate, ormai datate, (la C.M. 15/12/1973 n. 1/RT/50550 e la C.M. 06/12/1994 n. 203/E) hanno chiarito che la parte soccombente, pur non essendo destinataria della fattura del professionista che ha assistito la parte vittoriosa, deve procurarsi tutti i dati fiscali necessari, per poter provvedere agli adempimenti previsti per il sostituto d'imposta quali: effettuazione della ritenuta d'acconto, rilascio della certificazione, effettuazione del versamento delle ritenute operate e compilazione e trasmissione del modello 770. Anche la giurisprudenza della S.C. con la sentenza n. 3777/1982, ha affermato che la funzione di sostituto d'imposta, pertiene al soggetto chiamato al pagamento delle spese processuali.

## Soggetto legittimato alla deduzione delle spese processuali

[La deduzione degli onorari e delle spese, dovuti al legale della parte vittoriosa, spetta al soccombente](#)<sup>7</sup>, poiché anche in difetto di procedura distrattiva, la parte vittoriosa eserciterà la rivalsa delle stesse, sulla parte soccombente.

## Scritture a P.D. relative alla rilevazione delle spese processuali

Sotto il profilo contabile si pongono due questioni:

- a) l'accertamento e la regolazione finanziaria delle spese processuali;
- b) le rilevazioni di assestamento relative alle spese processuali.

---

giudice che regola la competenza. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

<sup>7</sup> Antonelli e D'Alessio, in Summa Contabile, ibidem.

# Il commercialista telematico

---

## Accertamento e regolazione finanziaria delle spese processuali

Per quanto riguarda **l'accertamento e la regolazione finanziaria delle spese processuali**, occorrerà tenere conto del fatto che l'accertamento del debito verso il legale della parte vittoriosa, avverrà, inizialmente, con fattura a carico della stessa. Successivamente, con il deposito del disposto della sentenza, quest'ultimo potrà ribaltare le spese sulla parte soccombente, procedendo all'elisione dalla propria contabilità del suddetto debito, senza tener conto dell'I.V.A. qualora questa possa essere regolarmente detratta.

**Caso:** si supponga di dover rilevare in contabilità generale, la fattura del legale della parte vittoriosa, per un importo di 1.650 Euro, più spese escluse per anticipi in nome e per conto per 350 Euro, più IVA ordinaria, per la quale è stata richiesta la procedura di distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.

a) **scritture della parte vincitrice:** all'atto del ricevimento della fattura emessa da proprio legale, rileverà a P.D. quanto segue:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Spese legali	CE – B 7)	2.000,00	
IVA ns/credito	A – C II 4 – bis	330,00	
Debiti verso Fornitori	P – D 7)		2.330,00

## Trattamento contabile in caso della distrazione delle spese legali

Alla notifica del dispositivo della sentenza, con la quale viene comunicato l'esito della causa, contenente l'indicazione che è stata richiesta ed ottenuta la distrazione delle spese legali, la parte vincitrice rileverà il pagamento del debito verso il legale, con contestuale eliminazione delle spese legali ribaltate sulla parte soccombente e pagamento dell'I.V.A. in quanto detraibile per la parte vittoriosa.

# Il commercialista telematico

---

Sottoconti	BiCEE	Dare	Avere
Debiti verso Fornitori	P – D 7)	2.330,00	
Spese legali <sup>8</sup>	CE – B 7)		2.000,00
Banca c/c	A – C IV 1)		330,00

## Trattamento contabile delle spese legali secondo la procedura ordinaria

Anche nel caso di assenza di distrazione delle spese legali, la parte vincitrice, ricevuta la fattura del proprio legale, appresa la notizia dell'esito positivo della causa, iscriverà a storno delle spese legali, un credito nei confronti della parte soccombente, con la seguente scrittura:

Sottoconti	BiCEE	Dare	Avere
Crediti Diversi	A – C II 5)	2.000,00	
Spese legali	CE – B 7)		2.000,00

Il credito così costituito, sarà stornato nella contabilità della parte vincitrice, col pagamento del debito nei confronti del legale, con la scrittura:

Sottoconti	BiCEE	Dare	Avere
Debiti verso Fornitori	P – D 7)	2.330,00	
Crediti Diversi	A – C II 5)		2.000,00
Banca c/c	A – C IV 1)		330,00

### b) scritture della parte soccombente:

Le scritture della parte soccombente, non poggeranno su una fattura, bensì sull'originale della sentenza notificata dal creditore, per il tramite del suo legale, contenente il provvedimento di distrazione delle spese.

A P.D. rileverà, come operazione estranea al campo di applicazione dell'I.V.A. la seguente scrittura:

---

<sup>8</sup> Sebbene l'accreditamento di un conto di costo acceso alle variazioni negative d'esercizio, rappresenti normalmente un'anomalia contabile, essendo questi conti a funzionamento monofase - per cui si sarebbe potuto utilizzare al posto di Spese legali, un conto acceso ai componenti positivi del reddito denominato, ad esempio Rimborso spese legali - nel caso specifico, dovendo rappresentare l'eliminazione di un costo, l'utilizzo del conto sopra specificato in modo bifase, appare giustificato.

# Il commercialista telematico

Sottoconti	BiCEE	Dare	Avere
Spese legali	CE – B 7)	2.000,00	
Debiti verso Fornitori	P – D 7)		2.000,00

Successivamente, rileverà la scrittura di pagamento del debito verso il professionista della parte vittoriosa, con la seguente scrittura:

Sottoconti	BiCEE	Dare	Avere
Debiti verso Fornitori	P – D 7)	2.000,00	
Erario c/ ritenute su redditi di lavoro autonomo	P – D 12)		323,53 <sup>9</sup>
Banca c/c	A – C IV 1)		1.676,47

a cui seguirà la scrittura di versamento delle ritenute fiscali.

Sottoconti	BiCEE	Dare	Avere
Erario c/ ritenute su redditi di lavoro autonomo	P – D 12)	323,53	
Banca c/c	A – C IV 1)		323,53

## Le rilevazioni di assestamento relative alle spese processuali

Per quanto riguarda, le scritture di assestamento relative alle spese processuali per procedimenti in corso alla data di chiusura del bilancio, **il principio contabile della prudenza**, afferma che, se oggettivamente quantificabile, è necessario appostare **un accantonamento per rischi e oneri futuri, avente come contropartita Avere un Fondo rischi ed oneri futuri**, che sarà annualmente soggetto a variazione, a seconda dello sviluppo del procedimento.

A partita doppia si avrà all'atto della costituzione del fondo, ipotizzando un accantonamento di 1.000 Euro, la seguente scrittura:

Sottoconti	BiCEE	Dare	Avere
Accantonamento per rischi e oneri futuri	CE – B 12)	1.000,00	
Fondo per rischi e oneri futuri	P – B 2)		1.000,00

Va sottolineato che l'effettuazione di un accantonamento per rischi ed oneri futuri, presuppone che ove il fondo sia sufficiente, non vi sarà **riappostazione di costi**, per evitare duplicazioni

<sup>9</sup> Il dato è stato calcolato ipotizzando, per semplicità, che ci siano spese anticipate in nome e per conto, escluse da IVA per Euro 350 e scorporando ai fini del calcolo dell'imponibile IRPEF, il 2% di Cassa Nazionale Avvocati per contributo integrativo, secondo il seguente calcolo:  $((2.000 - 350) \times 20\%) / 1,02 = 323,53$ .

# Il commercialista telematico

---

di componenti reddituali; mentre nel caso di insufficienza o di esuberanza, la correzione avverrà utilizzando il conto Sopravvenienze Passive o Attive, a seconda dei casi.

## Appostazioni nei conti d'ordine

Laddove si ritiene che l'appostazione dell'accantonamento prudenziale, non sia sufficientemente oggettivo o non si voglia procedere ad alcun accantonamento, si suggerisce di rilevare **nel sistema supplementare dei rischi**, il rischio di rivalsa delle spese legali per possibile soccombenza, con la scrittura:

Sottoconti	BiCEE	Dare	Avere
Rischi di rivalsa per soccombenza	Conti d'ordine	1.000,00	
Creditori per rivalsa	Conti d'ordine		1.000,00

Matera, 15/12/2008

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2008 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.